



# NEWSLETTER n. 30/2018



del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci

14 settembre 2018

## TUTTI AL VOTO

### Elezioni alla Cassa di Previdenza

**Dal 24 al 28 settembre** si terranno le elezioni per il Comitato dei Delegati di Cassa Forense (quadriennio 2019-2022).

Il seggio sarà aperto **dalle 10 alle 13 presso l'Ordine in via Borfuro**.

Nel nostro Distretto sono state presentate e ammesse due liste:

-lista n.1 "PREVIDENZA E WELFARE": candidati avv. **Giulio Fustinoni e avv. Sabrina Ghezzi del foro di Bergamo.**

-lista n.2 "RINNOVAMENTO": candidati avv. **Marco Vezzola del foro di Brescia e avv. Giulia Zambelloni del foro di Cremona.**

#### Comitato Pari Opportunità

##### Convegno su 'Disabilità e Pari Opportunità'

Si terrà il 28 settembre '18 dalle ore 14.30 presso l'Auditorium del Liceo Mascheroni, via Alberico da Rosciate n. 21/A, il convegno "Disabilità e Pari Opportunità. Diritti negati, discriminazioni e barriere: il lungo percorso per l'inclusione". La locandina è consultabile su Sfera formazione.

##### Protocollo per le pari opportunità nella professione

E' pubblicato sul sito dell'Ordine il Protocollo d'intesa, sottoscritto dalle istituzioni giudiziarie e forensi del circondario, volto ad adottare prassi condivise per il raggiungimento dell'eguaglianza e delle pari opportunità nello svolgimento della professione.

#### Le 'Brevi dal Palazzo'

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - [www.avvocatibergamo.it](http://www.avvocatibergamo.it) del CNF [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it) - della Cassa di Previdenza - [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it))

##### Convenzione per la formazione dei Praticanti Avvocati

E' pubblicata sul sito dell'Ordine la convenzione, sottoscritta lunedì 10 settembre u.s. dal Presidente dell'Ordine, avv. Ermanno Baldassarre, e dal Presidente del Tribunale, dott. Cesare de Sapia. Il documento regola la formazione dei Praticanti Avvocati ex art. 44 L. 247/12 e DM 58/2016 presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale di Bergamo.

### **3° Trofeo Bergamo ConCorre - 23 settembre '18**

E' pubblicata sul sito dell'Ordine la locandina con le modalità per la partecipazione alla 3^ Edizione del "Trofeo Bergamo ConCorre per la Legalità ... e per Special Olympics Italia", manifestazione col patrocinio del COA.

### **Concorso Letterario "Avvocati&Autori" III Edizione**

Sul sito dell'Ordine sono consultabili il regolamento e la relativa modulistica per partecipare al Concorso letterario "Avvocati&Autori" riservato agli avvocati e ai praticanti iscritti negli Ordini lombardi. I manoscritti **inediti** dovranno pervenire alla segreteria del COA di appartenenza **entro il 7 gennaio 2019**.

### **Smaltimento arretrato delle spese di giustizia**

Nonostante il copioso arretrato e il proficuo lavoro del nuovo funzionario, che negli ultimi due mesi ne ha potuto smaltire parecchio, trasmettendo alla Corte d'Appello 700 fatture, ne rimane inevaso un numero elevato.

**Per il migliore funzionamento dell'ufficio è preferibile emettere la fattura quando i dati della liquidazione sono stati inseriti nel sistema informatico.**

### **Deontologia**

#### **Il giudice non può liquidare i compensi sotto i 'minimi'**

"Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che 'In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa'. Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi."

(Cassazione-pres. Petitti, rel. Grasso, ordinanze: n. 21487 31/08/'18 e n. 1018 17/01/'18)